

SENT. N°

306/15

RG

2972/12

TRIBUNALE DI VITERBO

Cron.

2130

Repubblica Italiana

Rep.

543/15

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Viterbo - sezione civile - in persona della dr.ssa Maria Luparelli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n. 2972 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012

tra

C s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti

opponente

contro

G difesi come in atti

rapp.ti e

conclusioni : in atti

opposti

Fatto e diritto

C ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 789/2012 notificato il 12 novembre 2012, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 103.000,00 , oltre interessi , a favore di ciascuno degli opposti in epigrafe, a titolo di restituzione del capitale dovuto alla scadenza dei contratti "P " rispettivamente stipulati in data 28.6.2001, con scadenza 28.6.2009 (cfr docc. 2-9 prod. fase monitoria).

Deduce l'opponente che i contratti , del tipo polizza "index - linked", integrano sia la finalità previdenziale del contratto di assicurazione che quella speculativa e finanziaria, essendo le prestazioni dell'assicuratore collegate ad indici azionari o altri valori di riferimento, escludendosi che nelle clausole richiamate dalle controparti o contenute nella nota informativa, sottoscritte al momento della conclusione dei contratti insieme alle condizioni di polizza, fosse previsto l'obbligo di garantire la restituzione del capitale versato.

La precisazione contenuta nella nota informativa e nelle condizioni di polizza "con capitale minimo garantito a scadenza" era infatti prevista in relazione al "titolo obbligazionario in euro emesso da Lehman Brothers Treasury e interamente garantito dalla Lehman Brothers Holdings ... con capitale minimo garantito a scadenza e cedole annuali variabili.";

Si sono costituiti gli opposti che hanno ribadito che i contratti conclusi prevedevano il capitale minimo garantito , secondo la chiara espressione contenuta in numerose clausole contrattuali; che in ogni caso gli opposti potevano fare affidamento , dal tenore letterale delle note informative, sulla garanzia di restituzione del capitale iniziale.

L'opposizione va rigettata.

h

Richiamata la giurisprudenza copiosa formatasi nella materia (ampiamente riportata dalle parti nelle rispettive difese) , rileva il Tribunale che le polizze collegate ad indici e quelle ancorate a fondi di investimento possono prescindere dal garantire all'assicurato un risultato minimo; proprio tale aspetto induce gli interpreti a metterne in dubbio la natura previdenziale, attesa la logica strettamente finanziaria ad esse sottesa; infatti nelle polizze *linked* la prestazione non è determinata nel valore al momento della conclusione del contratto, ma dipende da un parametro di riferimento suscettibile di variazione nel corso della durata del rapporto. Emerge chiaramente la differenza con la tipologia classica del contratto di assicurazione sulla vita, che si caratterizza per prestazioni minime predeterminate, sia per quanto attiene all'ammontare del premio che per quanto riguarda la somma assicurata.

Nel caso in esame la parte opponente sostiene che il collegamento della polizza con il titolo della Lehman ponesse a carico interamente delle assicurate tutte le relative vicende economiche, compreso il default.

L'assunto va disatteso .

Il richiamo ripetuto nelle polizze , denominate " con capitale garantito e rendimento annuo variabile" , alla garanzia di restituzione , (cfr. punto. 2.1. della nota informativa – prestazioni assicurate laddove si legge, evidenziato in grassetto , che: "è comunque garantito che il capitale minimo liquidabile alla scadenza non è inferiore al "capitale iniziale"; l'art. 3 delle condizioni di polizza - "...la società garantisce ai Beneficiari la corresponsione del capitale di cui al successivo art. 5 - che riproduce quanto già riportato all'art. 3.2 della nota informativa) esclude che un contraente di media diligenza potesse comprendere il collegamento tra l'andamento dei titoli obbligazionari ed il diritto alla restituzione del capitale versato.

Si rileva inoltre che in nessun punto della polizza l'adempimento delle prestazioni contrattuali della società è collegato all'andamento delle obbligazioni Lehman Brothers, se non per il caso del riscatto anticipato (art 2.6 nota informativa); che anche nelle comunicazioni successivamente inviate ai clienti dalla parte opponente (all.9 prod . fase monitoria) si fa riferimento al "progetto performance 8 - capitale minimo e rendimento annuo variabile".

Considerata la particolare natura della polizza index linked sottoscritta dalle parti ed i conseguenti rischi connessi, era onere di controparte^{MA}, in fase precontrattuale che in pendenza del contratto, con buona fede, diligenza e perizia "qualificate", formulare clausole meglio comprensibili, con specifici avvertimenti in merito ai rischi addossati al contraente più debole. Si ribadisce che nella nota informativa e nelle condizioni generali di contratto fu previsto il collegamento con le obbligazioni della Lehman Brothers. All'art. 2. delle condizioni generali di contratto si legge infatti: "Il contratto qui descritto denominato "P

) è un'assicurazione sulla vita a premio unico di tipo Index Linked con prestazioni collegate all'andamento di un basket di 20 titoli azionari presi a riferimento ... la Società, a norma dell'art. 30, 2° comma del Decreto Legislativo 175/95, investe gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche nel titolo obbligazionario in Euro che prevede lo stacco di cedole annuali variabili ... La Società ha selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità considerato che, in caso di inadempimento da parte dell'Ente Emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al Contraente."

All'art. 2.1 è poi previsto che: "La Società alla scadenza contrattuale del 28/6/2009 corrisponde al Beneficiario la somma dei seguenti due importi:

- il "capitale iniziale" pari al premio versato. è comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al "capitale iniziale". Nella polizza questo importo è definito come capitale minimo garantito alla scadenza";

- la capitalizzazione di 8 cedole annuali di importo variabile; lo stacco della singola cedola avverrà ad ogni ricorrenza annuale a partire dal 28 giugno 2002 fino al 28 giugno 2009."

Si tratta pertanto di un contratto di assicurazione sulla vita con la corresponsione iniziale di un premio versato in un'unica soluzione (pari ad euro 103.000,00) e con la riscossione di singole cedole annuali.

Tale contratto era poi collegato all'andamento di uno specifico titolo selezionato, individuato nelle obbligazioni della Lehman Brothers.

Nel caso in esame non vengono in rilievo tanto gli obblighi di informazione relativi al titolo obbligazionario appena citato ed alle note vicende che ne hanno segnato il default. Prima ancora di tale questione, correlativa alla natura di intermediario finanziario sottesa a chi propone una polizza di carattere eminentemente speculativo, con il conseguente assoggettamento agli obblighi stabiliti dal d.lgs. n. 58/1998, viene in rilievo un problema di tipo ermeneutico, che attiene alla corretta interpretazione delle clausole contrattuali.

Dalle clausole appena richiamate emerge infatti una potenziale ambiguità, correlata al fatto che da un lato la Società attesta di avere selezionato un titolo obbligazionario dotato di adeguata sicurezza e negoziabilità, dal momento che eventuali effetti pregiudiziali secondari sono in capo al contraente, cioè al consumatore. Dall'altro lato si stabilisce invece (evidenziando in grassetto la relativa dicitura, così come riportato nella presente motivazione) la garanzia che il capitale minimo liquidabile alla scadenza non sia inferiore al "capitale iniziale".

Nondimeno, il tenore letterale dell'art. 2.1 delle note informative e l'intitolazione della polizza come Progetto Performance 8 con capitale garantito e rendimento annuo variabile portano a sostenere che sia plausibile una diversa interpretazione del contratto, in base alla quale l'elemento di aleatorietà fosse riconducibile esclusivamente alle cedole annuali e non al capitale iniziale, che viene indicato come garantito.

Nella stessa proposta di contratto (all. 2 prod. fase monitoria) viene riportato:

- capitale iniziale 200.000.000;
- capitale minimo garantito alla scadenza 200.000.000.

Ne consegue che gli odierni opposti potevano ragionevolmente fare affidamento, al momento della conclusione del contratto, sull'interpretazione che prevedesse la restituzione di quanto investito alla scadenza.

All'interpretazione letterale si affianca quella sostenuta dal principio degli artt. 1370 c.c. e 35 cod. consumo (interpretatio contra stipulatorem).

In base all'art. 1370 c.c. "le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro." L'art. 35 cod. cons., a sua volta, prevede che: "Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore." In sostanza chi predispose le condizioni generali di contratto o le clausole contenute in moduli o formulari o propone per iscritto una clausola al consumatore, ha l'onere di definire con chiarezza il contenuto di quanto redige. L'ambiguità è carico del predisponente, mentre l'altra parte può ben invocare l'interpretazione che le è più favorevole. L'onere di chiarezza è collegato al principio di buona fede. Chi predispose il contenuto delle condizioni generali del contratto, o la clausola di un contratto proposta ad un consumatore, non può, in sede di esecuzione del contratto, invocare interpretazioni che non fossero ragionevolmente evidenti alla controparte al momento della conclusione del contratto (Tribunale di Prato – 2 marzo 2010).

I contraenti hanno pertanto diritto di ottenere la restituzione del capitale inizialmente versato al momento della stipulazione delle polizze.

L'opposizione è pertanto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese del presente procedimento in base al principio di soccombenza devono essere poste a carico della parte opponente.


PQM

Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;

condanna C a pagare alle oppoventi le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 14.000 , compresi compensi professionali, , oltre accessori come per di legge.

Viterbo, 2 aprile 2015

Il Giudice
Dott.ssa Maria Luparelli



IL CASO.it